

CAMERA DEI DEPUTATI N. 520

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **SERRENTINO, BATTISTUZZI**

Presentata il 22 settembre 1983

Obbligo dell'uso dei caschi protettivi per gli utenti di motocicli

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le cronache quotidiane degli incidenti stradali che si verificano sulle strade del nostro paese in cui sono coinvolti gli utenti di motocicli, conducenti o trasportati, evidenziano che, nella maggior parte dei casi, questi incidenti procurano traumi cranici alle persone coinvolte.

È indispensabile affrontare il problema della prevenzione per ridimensionare il preoccupante fenomeno che procura morte o gravi menomazioni fisiche ai conducenti e ai trasportati.

È quindi urgente e indifferibile un provvedimento legislativo che renda obbligatorio l'uso del casco protettivo per gli utenti di ciclomotori e motocicli.

Effetti positivi sono stati conseguiti nei paesi dove da tempo è obbligatorio l'uso del casco; in particolare, è stato notevolmente ridimensionato il numero dei traumatizzati cranici a seguito di incidenti stradali, procurati o subiti, da conducenti e trasportati di motocicli.

Se la presente proposta troverà l'approvazione parlamentare, l'azione di controllo del rispetto dei suoi contenuti dovrà essere accompagnata dall'interessamento generale per un più rigoroso rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, per quanto riguarda la disciplina della circolazione stradale dei motocicli.

La presente proposta oltre alla tutela di diverse giovani vite e alla prevenzione generale dell'utente della motorizzazione, a mezzo motociclo, conseguirà il risultato di alleggerire il lavoro di reparti ospedalieri, costosi e preziosissimi per le loro prestazioni e cure, quali quelli della rianimazione e riabilitazione.

Il Ministro dei trasporti, in base ai contenuti dell'articolo 3 della presente proposta, dovrà fissare le caratteristiche dei caschi protettivi perché tecnicamente e produttivamente rispondano appieno agli obiettivi e alle esigenze che con la presente iniziativa si vogliono conseguire e soddisfare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I conducenti di motocicli di qualsiasi tipo o cilindrata, nonché le persone trasportate, devono indossare un casco protettivo, corrispondente alle caratteristiche prescritte dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 3 della presente legge.

ART. 2.

La contravvenzione all'obbligo di cui all'articolo precedente è punita con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000.

ART. 3.

La presente legge si applica dodici mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro dei trasporti è delegato a emanare, con proprio decreto, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, il regolamento contenente le caratteristiche e le prescrizioni tecnico-produttive dei caschi.